



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 31 dicembre 2019
Rif RM 17.12.2019/5281
ACS FR/Ri-CI
C 134 / S 2342

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 28 - 2019

del 17 dicembre 2019

concernente il Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Egregio signor Presidente,
signore e signori consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

La produzione di rifiuti in Svizzera

La Svizzera, con i suoi circa 715 kg di rifiuti pro capite (nel 2000 erano 659) è tra i Paesi con la maggior produzione di rifiuti nel mondo, preceduta solo da Stati Uniti e Danimarca (nell'ambito del confronto tra i Paesi dell'OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Di questi quasi il 52% viene riciclato.

Come evidenziato nel rapporto del Consiglio federale su "Ambiente Svizzera 2018" la maggior parte dei rifiuti prodotti è costituita da materiale di scavo e di sgombero (65%) nonché da materiali da demolizione (19%). Al terzo posto troviamo i rifiuti urbani (7%) pari a 6.1 milioni di tonnellate. I rifiuti biogeni (di origine vegetale, animale o microbiotica) sono solo leggermente inferiore (6%) e il restante 3% è riferito ai rifiuti speciali, che sono perlopiù il risultato delle misure di protezione dell'ambiente come il risanamento di siti contaminati o la depurazione dell'aria e delle acque di scarico.

La composizione dei rifiuti delle economie domestiche è cambiata nettamente negli ultimi dieci anni. Se la percentuale di ferro, carta o cartone è progressivamente diminuita, la quota di due diversi tipi di rifiuti è aumentata: gli imballaggi in materiali compositi sono saliti dal 4 per cento nel 2001/02 fino a quasi il 6 per cento nel 2012 mentre i rifiuti biogeni sono passati dal 28 fino a quasi il 33 per cento nello stesso periodo. A destare una certa preoccupazione è il fatto che oltre la metà dei rifiuti alimentari smaltiti con la spazzatura è costituita da alimenti ancora adatti al consumo. La quantità complessiva annua di rifiuti biogeni (vale a dire: rifiuti di legno, rifiuti alimentari, rifiuti agricoli, fanghi di depurazione secchi) ammonta a circa 5,7 milioni di tonnellate.

Secondo il rapporto del Consiglio federale, la quota di riciclaggio è raddoppiata negli ultimi 20 anni. Attualmente, si raccoglie separatamente già oltre la metà dei rifiuti urbani. In Svizzera, il potenziale di raccolta differenziata potrebbe essere ulteriormente migliorato in determinati settori, come per esempio in quelli dei rifiuti biogeni, delle plastiche o delle pile, anche se nel complesso si colloca a un livello molto elevato.

Quadro legale generale

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio dello smaltimento ecologico dei rifiuti quale condizione fondamentale per la protezione dell'ambiente che il Legislatore ha ancorato alla Costituzione federale, in particolare negli art. 73 e 74. Da qui è seguita la concretizzazione con la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) che dal 1997 ha introdotto una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità. Questo principio prevede che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce i rifiuti. La LPAmb dà poi competenza ai Cantoni di pianificare la gestione dei rifiuti, che a sua volta può delegare il compito ai Comuni.

A livello cantonale la gestione dei rifiuti è regolata dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) che è stata recentemente modificata (agli artt. 16, 18 e 28). Questo cambiamento stabilisce in sostanza:

- l'introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi (che copre i costi di smaltimento);
- l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, come pure il prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato;
- la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi;
- l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. luglio 2018 l'entrata in vigore della revisione della LALPAmb, mentre il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri regolamenti è stato fissato al 30 giugno 2019. Le nuove norme cantonali impongono l'applicazione di una tassa sul sacco del prezzo non superiore a CHF 1.30/35 lt. Per il nostro Comune ciò impone l'adozione di un nuovo Regolamento comunale.

Finanziamento

Come indicato, la gestione dei rifiuti è regolata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalla relativa Legge cantonale di applicazione (LALPAmb). Quest'ultima definisce che nei regolamenti comunali deve figurare il principio del finanziamento del servizio di nettezza urbana attraverso il prelievo di tasse causali suddivise in tassa base, tassa sul quantitativo e altre tasse causali (ad es. per scarti vegetali e/o ingombranti).

Per quanto riguarda la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) i Comuni devono tenere conto degli importi minimi e massimi fissati dal Consiglio di Stato entro il mese di ottobre di ogni anno. Il nuovo Regolamento comunale che vi viene sottoposto per adozione contiene dunque questi principi, prevedendo una forchetta (minimo-massimo) per quanto attiene alle tasse, con la delega al Municipio della competenza di determinare le singole tasse attraverso specifica ordinanza.

Regolamento comunale

Il regolamento proposto ricalca nella sua quasi totalità il modello proposto dal Dipartimento del territorio, il quale tiene già conto dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio della causalità, nonché, a livello federale, di alcune normative in materia.

La struttura del Regolamento è suddivisa in quattro capitoli: disposizioni generali, organizzazione del servizio di raccolta, finanziamento e norme finali.

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Basi legali e campo d'applicazione

¹ La base legale è rappresentata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 (814.01) e dalla Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla

protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (9.2.1.1), nonché da ogni altra normativa vigente in materia.

- ² Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Biasca nonché il relativo finanziamento.
- ³ Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- ⁴ Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina, promuove e favorisce la gestione dei rifiuti in generale o in base alle tipologie dell'art. 6.

COMMENTO

Il primo articolo definisce il quadro giuridico a livello federale e cantonale, nonché l'obiettivo di uno smaltimento ecologico dei rifiuti, ma sostenibile per le finanze del Comune, ma anche per i cittadini.

Art. 2

Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con il CNU e con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

COMMENTO

Si ritiene importante ribadire l'impegno che il Comune intende assumere per favorire il contenimento della produzione di rifiuti e il loro riciclaggio. In questo senso risulta essenziale la collaborazione con il Consorzio nettezza urbana (in seguito CNU).

Art. 3

Compiti del Comune

- ¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale. Nella misura in cui questo compito non è assunto dal Comune, può essere demandato al Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) o ad altri enti o società che agiscono su mandato comunale.
- ² Il Comune realizza e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.
- ³ Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta.

COMMENTO

I compiti del Comune sono precisati in questo articolo. Inoltre si specifica il mandato al CNU.

Art. 4

Informazione e consulenza

- ¹ Il Municipio in collaborazione con il CNU, con il Dipartimento del territorio, con l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e con le associazioni di categoria, promuove un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti, in particolare sulla loro riduzione e sulla raccolta differenziata (ad es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne antilittering, ecc.).

- ² Il Municipio orienta periodicamente i cittadini, inoltre, tramite le ordinanze municipali, disciplina i dettagli dell'esercizio e del funzionamento dei diversi servizi di raccolta.

COMMENTO

Da sempre il Municipio e i suoi servizi insistono sull'importanza dell'informazione e sensibilizzazione verso la popolazione, già a partire dai giovani scolari delle scuole elementari.

Capitolo II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 5

Definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare, sono considerati tali:
- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti solidi urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

COMMENTO

La definizione delle diverse tipologie di rifiuti è essenziale ed aiuta l'utente a comprendere come deve comportarsi per un corretto smaltimento.

Art. 6

Obblighi dei detentori di rifiuti e della popolazione

- ¹ Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- ² I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ³ Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁴ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai servizi di raccolta o ai punti/centri di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- ⁵ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁶ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁷ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

COMMENTO

Gli utenti che producono rifiuti hanno l'obbligo di consegnarli nel rispetto delle normative vigenti e nei punti di raccolta predisposti e idonei.

Art. 7

Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

COMMENTO

In questo articolo il Municipio, a precise condizioni, si riserva la possibilità di prevedere eccezioni alle citate disposizioni o particolari modalità di consegna dei rifiuti.

Art. 8

Divieti

- ¹ Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
 - a) immettere rifiuti, anche tritati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
 - d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).
- ² Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

COMMENTO

Sebbene il Municipio investa molto nell'informazione agli utenti e nella prevenzione degli abusi, nel Regolamento è necessario precisare quali sono le azioni che non rispettano la legge e dunque vietate.

Art. 9

Raccolta e separazione dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- ² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

- ³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- ⁴ Il Comune provvede alla posa e allo svuotamento di recipienti per rifiuti (cestini) nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

COMMENTO

L'art. 9 precisa alcune definizioni e indicazioni relative al servizio di raccolta RSU. Si segnala in particolare il divieto di depositare i RSU nei cestini pubblici.

Art. 10

Utenti autorizzati

- ¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

COMMENTO

Solo le persone fisiche e giuridiche possono far capo al servizio di raccolta organizzato sul territorio comunale. Il cpv. 2 è chiaramente volto a impedire il fenomeno del "turismo del sacco".

Art. 11

Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Per stabili abitativi con più di 6 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

COMMENTO

La consegna dei RSU deve essere effettuata negli imballaggi autorizzati (sacchi ufficiali del CNU) e negli appositi contenitori. Per non sovraccaricare i contenitori comunali, il Municipio può imporre ai proprietari di complessi abitativi o commerciali la posa a loro spese di appositi contenitori.

Art. 12

Accettazione dei rifiuti e modalità di ritiro

- ¹ Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare i rifiuti indicati dal Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) e a gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 25 cpv. 4, l'accettazione di rifiuti per opera del CNU e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- ² Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento efficiente gestito da privati tenuto conto delle disposizioni superiori (ROTR).
- ³ I servizi di raccolta possono venir sospesi in caso di eventi dovuti a forza maggiore (forti nevicate, alluvioni, ecc...). Da questo momento e fino a nuovo avviso sarà vietato depositare

rifiuti nei o presso i contenitori. I turni soppressi non saranno recuperati. Il Municipio informerà la popolazione in merito.

- 4 I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale.
- 5 I rifiuti devono essere esposti nei giorni fissati, al massimo la sera precedente il giorno di raccolta, ma comunque non prima delle ore 22:00. I sacchi e i contenitori devono essere ben chiusi così da non emanare cattivi odori.
- 6 È proibito depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati se non con rigoroso rispetto dei tempi, luoghi e modalità prescritti per i singoli servizi di raccolta.
- 7 È vietato riempire i contenitori in modo che il coperchio non possa essere regolarmente chiuso.
- 8 I contenitori che non si trovano sul punto di raccolta al momento del passaggio del veicolo non vengono svuotati.
- 9 I contenitori vanno riportati, a cura del proprietario, al luogo di stazionamento immediatamente dopo il passaggio del veicolo. Lo stesso dicasi dei contenitori non vuotati a seguito di ritardo nell'esposizione.
- 10 L'esposizione di contenitori sui punti di raccolta il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è vietata.

COMMENTO

L'art. 12 disciplina le modalità di consegna e di ritiro dei RSU. Il Municipio tramite OM definisce la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta. Importante segnalare anche il richiamo alla sensibilità degli utenti affinché non espongano i rifiuti durante i giorni festivi o nelle ore notturne.

Art. 13

Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

- ³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

COMMENTO

In base alle indicazioni dell'Autorità cantonale, l'art. 13 specifica quali sono i rifiuti esclusi dalla raccolta dei RSU. Questi rifiuti, a dipendenza della tipologia a cui appartengono, devono essere smaltiti separatamente presso i punti di vendita o presso i centri di raccolta.

Art. 14

Diritti e doveri sui rifiuti

- ¹ Con la consegna dei rifiuti ad un posto o un luogo di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto a un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CNU.
- ² Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

COMMENTO

È importante precisare che l'utente non può più vantare diritti sui rifiuti deposti per il ritiro. Per contro la responsabilità di quanto consegnato resta fino al termine dello smaltimento. Il cpv. 1 mette al riparo il Comune e il CNU da qualsiasi pretesa di indennizzo per i rifiuti raccolti durante il servizio. Il cpv. 2 vincola la responsabilità del cittadino sui suoi rifiuti fino al termine del processo di smaltimento. In caso di abusi, questa normativa è indispensabile per la procedura di contravvenzione o per una denuncia in caso di violazioni più gravi.

Art. 15

Piano di raccolta dei rifiuti

Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

COMMENTO

Il servizio di raccolta deve avvenire secondo una pianificazione ben studiata affinché risponda ai principi di efficienza, di razionalità e di economicità.

Art. 16

Raccolte separate

- ¹ I rifiuti adatti al compostaggio, per quanto possibile, possono essere compostati dai detentori stessi o, se ciò non è possibile, depositati nei contenitori del "giro verde" o portati direttamente ai centri di raccolta definiti dal Municipio.
- ² Il Comune organizza il servizio di raccolta degli scarti vegetali denominato "giro verde". La consegna al "giro verde" deve avvenire mediante gli appositi contenitori di proprietà dei privati cittadini da esporre in modo ben visibile e facilmente accessibile agli addetti al servizio. Per accedere al servizio occorre applicare l'apposita vignetta annuale, in maniera visibile, acquistabile presso l'Amministrazione comunale. I contenitori privi della vignetta annuale non verranno svuotati.
I contenitori vanno riportati, a cura del proprietario, al luogo di stazionamento immediatamente dopo il passaggio del veicolo. Lo stesso dicasi dei contenitori non vuotati. Per quanto riguarda le modalità di ritiro valgono le disposizioni dell'art. 12 e quanto fissato dall'apposita ordinanza.
- ³ Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune vigila sullo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di smaltimento autorizzate, in accordo con il CNU.

COMMENTO

La separazione dei rifiuti è un tassello essenziale nella gestione efficace e nello smaltimento ecologico dei RSU. Essa permette di ottenere un servizio funzionante e a costi adeguati. I centri di raccolta (Ecocentro) svolgono una funzione importante poiché in queste strutture i cittadini possono consegnare tutte le tipologie di rifiuti separabili per un loro smaltimento rispettoso dell'ambiente.

Art. 17

Rifiuti solidi urbani

- ¹ I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti ufficiali.
- ² Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
- ³ Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

COMMENTO

I rifiuti combustibili non riciclabili vanno indirizzati all'impianto di termovalorizzazione. Per la loro raccolta devono essere utilizzati i contenitori adatti ai mezzi del CNU.

Art. 18

Rifiuti ingombranti

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio o ad altri enti o imprese autorizzati al ritiro.

COMMENTO

I rifiuti di grandi dimensioni devono essere smaltiti separatamente consegnandoli ai centri di raccolta definiti dal Municipio (Ecocentro) o ad altre imprese autorizzate.

Art. 19

Rifiuti speciali

- ¹ I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli. Se non è possibile utilizzare l'imballaggio originale, è obbligo la consegna in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale o comunque l'indicazione del contenuto.
- ² I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche che non possono essere riconsegnati ai negozi di vendita o ad altri enti autorizzati, devono essere consegnati direttamente al CNU.
- ³ I rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali, artigianali e agricole devono essere smaltiti ad opera dei detentori, a proprie spese, secondo la legislazione vigente.

COMMENTO

L'eliminazione dei rifiuti speciali richiede particolare attenzione poiché possono essere potenzialmente molto pericolosi per l'ambiente. Per questo motivo occorre rispettare scrupolosamente le indicazioni di riconsegna/smaltimento e rivolgersi ai rivenditori autorizzati o all'Ecocentro. Eventuali spese sono a carico del detentore.

CAPITOLO III - FINANZIAMENTO

Art. 20

Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia in base al preventivo dell'anno in corso.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 21), tassa sul quantitativo (art. 22) e altre tasse causali (art. 23).
- ³ L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
- ⁴ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%.

COMMENTO

La gestione dei rifiuti è finanziata con l'incasso di tre tipi di tasse:

- *la tassa base: che copre i costi fissi di gestione del servizio;*
- *la tassa sul quantitativo (o tassa sul sacco): che copre i costi di smaltimento dei RSU ed è retta dal principio "chi più produce, più paga";*
- *la tassa causale: che copre i costi di raccolta e smaltimento di tutte le altre categorie di rifiuti.*

La legislazione federale impone una copertura media dei costi del 100% poiché non è equo coprire queste spese utilizzando le imposte.

Art. 21

Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - d) le raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti con tasse specifiche (art. 23);
 - e) di investimento;
 - f) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le abitazioni, gli esercizi pubblici e le attività economiche pubbliche e private residenti o aventi sede nel Comune, comprese le residenze secondarie.
L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla loro effettiva occupazione, dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- ³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua.
- ⁴ La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita da un coefficiente di categoria d'utenza moltiplicato per un valore di riferimento OM:

Tassa base = coefficiente della categoria utente x valore di riferimento OM (Ordinanza municipale)

Categorie d'utenza:

Categoria utente		Coefficiente
A	Abitazioni e residenze secondarie	0.96
B	Esercizi pubblici / Alberghi	1.65
C	Attività economiche: uffici, commerci, aziende	1.30

Valore di riferimento OM:

Il Municipio stabilisce annualmente il valore di riferimento OM in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza.

Per il calcolo fa stato la situazione registrata il 1. gennaio dell'anno di tassazione in base ai registri:

- dell'Ufficio controllo abitanti, per le categorie utente A e C,
- della Polizia comunale, per quanto attiene alla categoria utente B.

COMMENTO

Il cpv. 1 dell'art. 21 definisce quali sono le spese coperte dalla tassa base.

Il cpv. 2 precisa chi è assoggettato. Per chiarezza, con il termine "abitazione" s'intende quello definito della legge federale. È precisato inoltre che la tassa è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione. Questo principio è sancito dall'ampia giurisprudenza sul tema.

La data di riferimento per l'assoggettamento è fissata al 1. gennaio. Ciò significa che il debitore della tassa base è il proprietario dell'abitazione all'inizio dell'anno, anche se tra questa data e l'emissione della tassa dovesse aver venduto/ceduto la proprietà.

I dati per l'elaborazione delle fatture sono estrapolati dalla banca dati gestione stabili dell'Ufficio controllo abitanti e dalla Polizia per quanto riguarda gli esercizi pubblici.

Art. 22

Tassa sul quantitativo

- ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o nei contenitori contrassegnati con braccialetti/sigilli ufficiali, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi.
- ² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali e dei braccialetti/sigilli. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- ³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone, secondo il tariffario CNU.
- ⁴ La tassa sul quantitativo relativa ai rifiuti solidi urbani viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.
- ⁵ Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico), su richiesta, è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

COMMENTO

La tassa sul quantitativo, meglio conosciuta come tassa sul sacco, è commisurata al volume di rifiuti prodotti. Il Comune può determinare autonomamente il suo importo, ma i limiti minimi e massima sono definiti dall'Autorità cantonale.

Ciò rappresenta un'importante novità, ma per la nostra realtà non può essere considerata positiva. Infatti, i parametri definiti dal Cantone non permettono di coprire interamente le spese di smaltimento di questi rifiuti. Di conseguenza è inevitabile ribaltare una parte di questi costi sulla tassa base.

*Per Biasca, così come per tutti gli altri Comuni del CNU, la tassa viene incassata direttamente dal Consorzio tramite la vendita dei sacchi ufficiali.
Il Municipio ha introdotto la possibilità di fornire gratuitamente un certo numero di sacchi ufficiali alle famiglie con bambini piccoli o alle persone con problemi d'incontinenza.*

Art. 23

Altre tasse causali

- 1 Per i rifiuti non raccolti dal CNU ma per i quali il Comune ha organizzato un servizio di raccolta o deposito e smaltimento, le tasse proporzionali alla quantità vengono rimosse direttamente dal Comune.
- 2 Le categorie soggette a tassa causale sono le seguenti:
 - A Scarti vegetali
 - B Pneumatici
 - C Batterie (di veicoli) - accumulatori (d'impianti solari)
 - D Ingombranti
 - E Rifiuti edili
- 3 Per le categorie B, C, D ed E la tassa comunale proporzionale alla quantità viene rimossa direttamente presso i centri di raccolta definiti dal Municipio.
Per la categoria A il Comune prevede:
 - una tassa proporzionale alla quantità che viene rimossa direttamente presso i centri di raccolta definiti dal Municipio;
 - una tassa annuale/vignetta per la raccolta e smaltimento tramite CNU dei contenitori privati.
- 4 Il Comune, tramite l'art. 3 dell'Allegato I - Tariffario, fissa i limiti delle tasse proporzionali comunali.
- 5 L'importo minimo dovuto per il deposito di rifiuti soggetti alla tassa comunale proporzionale è di CHF 5.00. Per importi superiori a CHF 200.00 può essere richiesta l'emissione della fattura, per la cui esigibilità e riscossione valgono per analogia le disposizioni di cui all'art. 24.
- 6 Il Municipio stabilisce annualmente le tasse annue per le singole categorie in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza in base al preventivo dell'anno in corso.
- 7 Le tasse comunali proporzionali alla quantità e le altre tasse causali fissate dal Municipio sono intese IVA esclusa.

COMMENTO

La raccolta separata dei rifiuti riciclabili o speciale soggiace al pagamento di una tassa causale. I balzelli possono essere incassati in contanti presso i centri di raccolta definiti dal Municipio (Ecocentro), tramite l'emissione di una vignetta o per importi superiori ai CHF 200.00 con l'emissione di una fattura.

Art. 24

Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base è emessa annualmente dai Servizi Finanziari del Comune di regola entro il 30 giugno e dev'essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.
- 2 Dopo un primo richiamo, sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di CHF 50.00.
- 3 La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimento.
- 4 Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

- ⁵ La tassa base per ogni abitazione (residenze secondarie comprese), esercizio pubblico e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situata. Per i condomini, ove presente, la tassa è intimata all'amministratore per tutte le PPP.
- ⁶ Il Municipio, su istanza, potrà concedere l'esonero parziale nella misura in cui le condizioni di imposizione non risultassero adempiute (per lavori di carattere edile che non ne permettono l'utilizzo, inabitabilità o inagibilità) almeno sei mesi all'anno e l'esonero totale se le condizioni si protraggono per almeno un anno.
- ⁷ Il valore di riferimento OM di cui all'art 21 è inteso IVA esclusa.

COMMENTO

Le disposizioni dell'art. 24 definiscono le modalità d'emissione e d'incasso delle tasse, sia in procedura normale che in procedura esecutiva.

Si precisa inoltre che la tassa è intimata ai proprietari degli immobili e non ai loro inquilini. Ciò permette ai Servizi finanziari di semplificare l'elaborazione delle fatture e di limitare gli aggiornamenti generati dalla mobilità dei cittadini.

I rari casi d'esenzione dal pagamento della tassa base o di quella sul sacco sono indicati al cpv. 6.

Art. 25

Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

- ¹ Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di raccolte separate le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CNU.
- ² La tassa è dovuta a partire da un quantitativo pro-addetto doppio del quantitativo pro-capite raccolto in un anno.
- ³ L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in modo da coprire le spese effettive di smaltimento a carico del Comune.
- ⁴ Al posto di versare la tassa supplementare le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali possono provvedere esse stesse allo smaltimento delle raccolte separate, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

COMMENTO

Nel caso in cui il Comune dovesse trovarsi confrontato con un grande produttore di rifiuti la cui raccolta genera costi sproporzionati, il Municipio si riserva la facoltà di applicare una soprattassa. Finora non è mai stato il caso, poiché chi si trova confrontato con questa situazione preferisce provvedere in proprio rivolgendosi ad aziende specializzate.

Art. 26

Tasse per prestazioni di servizio particolari

- ¹ Per le prestazioni di servizio particolari non già definite dal presente regolamento, il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.
- ² Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'Amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- ³ L'entità di queste tasse, calcolata sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese.

COMMENTO

Per qualsiasi altra prestazione particolare, il Comune può incassare una tassa speciale a copertura dei relativi costi.

CAPITOLO IV - NORME FINALI

Art. 27

Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

COMMENTO

Il Municipio deve far rispettare le disposizioni del presente regolamento. In caso d'inosservanze o abusi, all'Autorità comunale compete anche l'applicazione di misure d'esecuzione. Sancire nel regolamento la possibilità di aprire e ispezionare i sacchi RSU e di posare un sistema di video sorveglianza è la prima misura per promuovere la prevenzione dagli abusi o, se necessario, risalire agli autori di atti illeciti e, se necessario, avviare una procedura di contravvenzione.

Art. 28

Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

COMMENTO

I termini di reclamo e di ricorso rispettano quanto indicato nella Legge organica comunale e nella Legge sulle procedure amministrative.

Art. 29

Contravvenzioni

Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00 a norma dell'art. 145 LOC e seguenti, riservate le leggi speciali, se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, deposito, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

COMMENTO

Le infrazioni commesse vanno punite dal Municipio con una multa.

Art. 30**Entrata in vigore e abrogazioni**

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione da parte del Consiglio comunale, previa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali.
- ² Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate.
- ³ Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare:
 - il Regolamento del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 19 dicembre 2005.

COMMENTO

*L'entrata in vigore del nuovo regolamento avviene dopo la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
L'auspicio del Municipio è quello di avere il documento valido per il 1. gennaio 2020.*

Egregio signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

Loris Galbusera

Igor Rossetti

Allegato: disegno di decreto

D E C R E T O

(disegno)

concernente il Regolamento sulla gestione dei rifiuti

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 28 del 17 dicembre 2019

d e c r e t a:

art. 1 È approvato il Regolamento sulla gestione dei rifiuti.